

Normativa e prassi

Bonus “under 36”, pronto il codice per l’utilizzo in compensazione

27 Ottobre 2021

Può anche essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipo-catastali, successione e donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o dell'Irpef



Gli acquirenti della “prima casa”, che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e scelgono, nel caso di cessioni soggette a Iva, tra le varie modalità possibili, di utilizzare in compensazione il credito d’imposta, disposto a loro favore dal decreto “Sostegni-bis” (**articolo 64**, comma 7, DI n. 73/2021), pari all’Iva versata per l’acquisto dell’abitazione, dovranno indicare nel modello F24 il codice tributo “**6928**”

istituito con la **risoluzione n. 62** di oggi, 27 ottobre 2021.

Chiarimenti sulle modalità applicative del pacchetto delle agevolazioni previste dai commi 6-10 dell’articolo 64 del DI n. 73/2021 per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, sono state forniti dalla amministrazione finanziaria con la circolare n. 12/2021 (vedi articoli “**Acquisto “prima casa under 36”, pronti i chiarimenti dell’Agenzia**”, “**Prima casa under 36 - 1, Focus sul requisito Isee**” e “**Prima casa under 36 - 2, Dettagli sul bonus riacquisto**”).

In particolare, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto. Il *bonus*, nello specifico, può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,

catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o utilizzato in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o, ancora, utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

Il credito d'imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del "Sostegni-bis") e il 30 giugno 2022.

Ciò detto, con la risoluzione n. 62/2021, l'Agenzia delle entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della parte di credito d'imposta non fruito con le altre modalità possibili, ha istituito il codice tributo:

"6928" denominato "Credito d'imposta "prima casa under 36" - art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021".

L'identificativo deve essere indicato nella colonna "*importi a credito compensati*" della sezione "*Erario*", oppure, in caso di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*". Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato con il periodo d'imposta in cui è stato stipulato l'atto di acquisto della casa, nel formato "AAAA".

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-under-36-pronto-codice-lutilizzo-compensazione>